

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ASSOCIAZIONE TERAFERMA – PARCO AGRICOLO DEL VENEZIANO "

## **Art. 1 - Denominazione, sede e natura dell'Associazione**

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione TeraFERma – Parco Agricolo Del Veneziano", con sede nel Comune di Venezia, frazione Zelarino, in Via Marignana, 22/a CAP 30174.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **Art. 2 - Finalità**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- Promuovere la valorizzazione delle aree verdi e agricole ancora presenti nella prima cintura periurbana di Mestre Nord-Ovest, a cavallo delle dorsali fluviali dei fiumi Dese, Zero e Marzenego riconoscendone il valore ambientale, economico e sociale. La tradizione storica dell'agricoltura ne ha caratterizzato il passato e continua ad essere un elemento identitario e di coesione presente nella comunità locale;
- Pensare al futuro del territorio agricolo del veneziano come un sistema complesso capace di integrare le esigenze di tutti gli attori, in un paesaggio articolato che realizzi un sistema economico sostenibile, basato su valenze naturali e rurali dove l'agricoltura acquisisce un ruolo primario;
- Promuovere la costituzione di un parco agricolo nel territorio rurale e urbano tra i fiumi Dese, Zero e Marzenego;

ed in particolare:

- Valorizzazione del sistema economico locale;
- Miglioramento della qualità ambientale;
- Valorizzazione paesaggistica e culturale;
- Diffusione della conoscenza del territorio;
- Promozione del territorio attraverso manifestazioni, festival, formazione;
- Realizzazione di un marchio dei prodotti agricoli e delle attività economiche e turistiche;
- Coinvolgimento degli Enti pubblici Locali, Consorzi, Enti competenti, Regione, attori sociali, economici e cittadini;
- Limitazione del consumo di suolo (regole e incentivi) e ripensamento degli interventi infrastrutturali.
- Coinvolgimento delle diverse realtà della zona nella partecipazione ad attività collettive di reciproco aiuto.

## **Art. 3 - Soci**

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono tre categorie di soci:

- Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

- Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non sono ammessi soci temporanei, la quota associativa è intrasmissibile.

#### **Art. 4 – Diritti e doveri dei soci**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai principi di democraticità ed uguaglianza dei diritti dei soci.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **Art. 5 – Esclusione e recesso dei soci**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. È ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **Art. 6 – Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono a totale titolo gratuito.

#### **Art. 7 - Relazioni esterne**

L'Associazione può aderire e partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione stessa. In particolare può far parte di unioni, di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell'Associazione, promuovendone anche la costituzione.

#### **Art. 8 - Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (cartaceo o digitale) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente ordine del giorno, luogo, data e ora.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 9 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 10 - Validità Assemblee**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Le delibere sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Nell'Assemblea straordinaria la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

#### **Art. 11 - Verbalizzazione**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di farne copia.

#### **Art. 12 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti (almeno 6). Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 (tre) mandati consecutivi.

#### **Art. 13 – Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Nel caso di decesso, dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

#### **Art. 14 – Segretario**

Viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio e delle Assemblee.

#### **Art. 15 – Tesoriere**

Viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili.

### **Art. 16 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- Altre entrate compatibili con la normativa in materia.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **Art. 17 - Rendiconto economico-finanziario**

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **Art. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

### **Art. 19 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

*Venezia, 02/03/2016*